

## ***REGOLAMENTO AFFIDO***

## **INDICE**

Art. 1 Riferimenti Legislativi e Definizione Affidato	Pag. 3
Art. 2 Soggetti coinvolti nel progetto di affido	Pag. 4
Art. 3 Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari competenti per l'affido	Pag. 5
Art. 4 Tipologie di affido	Pag. 7
Art. 5 La famiglia affidataria	Pag. 9
Art. 6 La famiglia d'origine	Pag. 11
Art. 7 Il minore	Pag. 12
Art. 8 Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari	Pag. 12
Art. 9 Conclusione dell'affidamento familiare	Pag. 14
Art. 10 Polizza Assicurativa	Pag. 15
Art. 11 Trattamento dei dati Personali	Pag. 15
Art. 12 Disposizioni Finali	Pag. 15
Art. 13 Entrata in vigore	Pag. 15
Allegati:	
GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO	Pag. 16
MODULISTICA RELATIVA ALL'AFFIDO	Pag. 17

## **Art. 1 Riferimenti Legislativi e Definizione affido**

Il presente regolamento disciplina l'affido ai sensi delle seguenti normative:

- Legge 4 Maggio 1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";
- Legge 28 Marzo 2001, n. 149, "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»;
- Legge 19 Ottobre 2015, n. 173, riguardante le "Modifiche alla legge 4 Maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare".
- Delibera del Consiglio Regionale n. 1378/2000;
- Legge Regionale n. 2 del 2003;
- Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1904/2011, n. 1102/2014, n. 1106/2014.

**L'affido è un intervento** che si prefigge di garantire al minore le cure e gli affetti necessari presso un altro ambiente familiare idoneo ad assicurare un adeguato sviluppo psico-fisico, nell'ipotesi in cui i genitori si trovino nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui e di adempiere quindi adeguatamente agli obblighi/doveri inerenti l'esercizio delle funzioni genitoriali.

L'affido presuppone la possibilità di favorire un percorso di sostegno alla genitorialità rivolto alla famiglia di origine del minore in modo da consentirne, in caso positivo, il ricongiungimento ed il rientro nel contesto familiare di provenienza.

L'intervento di affido assume dunque una doppia valenza:

- **di prevenzione** nei casi in cui si ravvisano degli indicatori disfunzionali relativi all'esercizio della genitorialità;
- **di riparazione** nelle situazioni in cui è in atto la disfunzione genitoriale in danno al minore.

Concretamente l'affido si realizza attraverso l'inserimento del minore in un nucleo affidatario o in un ambiente comunitario idoneo ad accoglierlo che, per un periodo di tempo determinato, gli garantisca di vivere e relazionarsi in un contesto adeguato nel quale ricevere gli stimoli e le cure di cui ha bisogno, in ottemperanza anche alle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente, di seguito per brevità A.G. (vedi Glossario).

## **Art. 2 Soggetti coinvolti nel progetto di affido**

L'affido familiare può essere disposto in favore di minorenni residenti nel territorio di competenza, siano essi di nazionalità italiana o straniera. Può essere attivato altresì a favore di:

- minori stranieri non accompagnati (MSNA - vedi Glossario);
- minori in situazioni di emergenza che richiedano una immediata tutela del minore (ex art. 403 CC - vedi Glossario);
- tutti i casi in cui l'A.S.S.P. sarà tenuta ad intervenire in situazione di emergenza (come sopra previsto) a favore di un minore non residente presente sul territorio; in questo caso verrà successivamente interpellato il Comune di effettiva residenza del minore, al fine di attivare la diretta responsabilità del Servizio Sociale territoriale competente nel prosieguo delle azioni di tutela avviate, con particolare attenzione allo sviluppo del Progetto Quadro (vedi Glossario) relativo all'affido. L'attivazione del Comune di residenza da parte dell'A.S.S.P. verrà svolta con criteri di tempestività;
- situazioni particolari a fronte di valutazione tecnica, che necessitano del prolungamento del progetto d'affido oltre il diciottesimo anno d'età e comunque non oltre il 21° anno d'età (ad esempio nei casi in cui l'A.G. minorile dispone il posticipo della maggiore età).

### **Art. 2 – a) il nucleo familiare d'origine**

Per nucleo familiare d'origine si intende la coppia già titolare della responsabilità genitoriale (vedi Glossario) sul minore.

Nell'ipotesi in cui emerga una situazione di temporanea difficoltà, i Servizi Socio-Sanitari preposti (come sotto più dettagliatamente descritti) sono deputati a:

- rilevare le eventuali disfunzioni genitoriali;
- effettuare una valutazione sulle capacità residue;
- verificare i margini di recuperabilità;
- fornire prognosi.

Nel percorso di valutazione/verifica/sostegno alla genitorialità il nucleo familiare d'origine verrà coinvolto, a seconda della specificità di ciascuna situazione, nel progetto d'affido con le seguenti finalità:

- recupero delle capacità genitoriali;
- miglioramento delle condizioni di vita;

- superamento di condizioni di difficoltà.

Per talune situazioni il lavoro con il nucleo familiare d'origine potrebbe coinvolgere, oltre alla coppia genitoriale, anche gli altri parenti, entro il IV grado, che abbiano rivestito o possano rivestire un ruolo significativo per il minore.

## **Art. 2 – b) Gli affidatari**

Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini “famiglia affidataria” e “nucleo affidatario” si intende quindi comprendere entrambe le possibilità.

## **Art. 3 Organizzazione dei Servizi Socio-Sanitari competenti per l'affido**

L'A.S.S.P. predispone il progetto di affidamento familiare in stretto raccordo con il Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (UO.NPIA) dell'Azienda U.S.L. di Ferrara.

In particolare l'affidamento familiare è realizzato anche attraverso la collaborazione costante tra l'Equipe territoriale e l'Equipe Affido o altri Referenti di comunità di tipo familiare con i quali si collabora all'attuazione della progettualità.

## **Art. 3 – a) L'Equipe territoriale**

L'Equipe territoriale è composta di norma dall'Assistente Sociale Responsabile del caso, dalla Psicologa e/o Neuropsichiatra Infantile che hanno in carico la situazione del minore, dall'Educatore Professionale ed altre figure di volta in volta coinvolte (es. Logopedista, Fisioterapista, etc.).

Le funzioni principali sono le seguenti:

- valutare la situazione del minore e le sue condizioni personali, familiari e sociali;
- attivare eventualmente l'Equipe Affido, laddove se ne ravvisi la necessità a seguito della valutazione;
- formulare il Progetto Quadro di affidamento familiare, specificandone:
  - gli obiettivi;
  - la durata ipotizzata;
  - la tipologia di affido;
  - le modalità dei rapporti tra il minore e la famiglia d'origine;

- il programma di sostegno alla famiglia di origine;
  - gli impegni dei Servizi Socio-Sanitari, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria.
- Individuare le modalità e i tempi di verifica dell'andamento del Progetto con la famiglia affidataria, con la famiglia d'origine e con l'Equipe Affidato se attivata;
  - predisporre gli interventi e/o azioni a sostegno del minore in ambito socio-psico-educativo;
  - monitorare la realizzazione delle azioni previste nel Progetto Quadro e revisione progettuale periodica;
  - attuare gli interventi di sostegno alla famiglia d'origine, necessari a perseguire gli obiettivi definiti nel Progetto di affidato;
  - sostenere la famiglia affidataria secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Progetto di affidato, in collaborazione e raccordo eventualmente con l'Equipe Affidato (se attivata);
  - fornire comunicazioni alla famiglia affidataria circa tutte le informazioni e gli elementi utili alla cura e all'educazione del minore (comprese quelle sanitarie e giuridiche);
  - adempiere agli aggiornamenti per l' A. G.;
  - condividere le informazioni sul Progetto di affidato con tutti gli interlocutori attivati;
  - predisporre gli opportuni atti volti alla regolamentazione dell'affidato.

### **Art. 3 – b) L'Equipe Affidato**

L'Equipe Affidato, referente per il territorio di Ferrara e provincia, è composta da un'Assistente Sociale (in rappresentanza di tutti i Servizi Sociali territoriali, designata con ruolo di coordinamento) e da una Psicologa dell'Azienda USL, e svolge le seguenti funzioni:

- 1) Relativamente alla promozione dell'affidato:
  - collabora con gli Enti Locali, con le Scuole, con le Associazioni di volontariato e con il Privato sociale, per iniziative di pubblicizzazione e sensibilizzazione delle famiglie allo scopo di favorire una cultura dell'accoglienza a favore di tutto il territorio di competenza;
  - collabora per la predisposizione di materiale finalizzato alla promozione e alla sensibilizzazione all'accoglienza, utile per tutto il territorio di competenza.
- 2) Relativamente alla formazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:

- promuove e gestisce i corsi di formazione ed informazione per le famiglie disponibili all'affido familiare e all'accoglienza, anche in collaborazione con il Coordinamento Affido a livello provinciale.
- 3) Relativamente al percorso di conoscenza e valutazione delle famiglie disponibili all'accoglienza:
- seleziona e forma le famiglie affidatarie valutando la loro effettiva disponibilità, le loro caratteristiche personali e relazionali, attraverso colloqui di conoscenza ed un lavoro di formazione e di informazione individuale e/o di gruppo, riguardo agli aspetti giuridici, sociali, educativi e psicologici dell'affidamento familiare.
- 4) Fermo restando che la responsabilità della gestione tecnica del caso è sempre in capo agli Operatori del territorio di competenza del minore, relativamente all'abbinamento" e al progetto di affido:
- collabora con gli Operatori referenti nella formulazione del Progetto di affidamento;
  - individua la famiglia affidataria valutata come più adeguata a rispondere alle esigenze del minore;
  - sostiene la famiglia affidataria prima, durante e dopo l'affido;
  - partecipa ai momenti di verifica con gli Operatori, laddove necessario.
- 5) Relativamente alle azioni di sistema:
- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e collabora con i Servizi del territorio e con il Coordinamento Affido a livello provinciale per il monitoraggio del fenomeno, rispondendo inoltre all'obbligo informativo nei confronti della Regione;
  - svolge azioni di raccordo tra il Coordinamento Affido provinciale ed i Servizi territoriali per la formazione degli Operatori, raccogliendo orientamenti e bisogni espressi dagli stessi.

#### **Art. 4 Tipologie di affido**

L'affidamento familiare, nelle sue diverse tipologie, presenta due caratteristiche fondamentali:

- la temporaneità;
- il mantenimento dei rapporti con i genitori in previsione dell'ipotesi di rientro nella famiglia d'origine.

Resta inteso che l'affidamento familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A.) assume alcune specificità legate all'assenza oggettiva sul territorio italiano del nucleo familiare d'origine.

In base alle esigenze del minore, della sua famiglia e alle motivazioni che hanno portato alla decisione dell'affidamento familiare, lo stesso può assumere forme diverse.

#### **Art. 4 – a) Tipologie di modalità di attivazione dell'affido**

In merito alle modalità di attivazione si può parlare di:

- **Affido consensuale:** viene disposto dal Servizio Sociale avendo acquisito specifico consenso formalizzato degli esercenti la responsabilità genitoriale. Prevede la sottoscrizione condivisa di un dispositivo di affidamento, correlato ad un Progetto di affido, da parte della famiglia d'origine, della famiglia affidataria e degli Operatori Referenti del caso (con avvallo del Responsabile d'Area). Nell'ipotesi in cui il minore sia affidato stabilmente per un periodo superiore ai 6 mesi a chi non sia parente entro il IV grado, ne viene data comunicazione ai sensi di legge al Giudice Tutelare territorialmente competente, che ha facoltà di ratificare il Provvedimento di affido per renderlo esecutivo. Nel dispositivo di affidamento deve essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero delle difficoltà emerse nella famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi e può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La disciplina di questa tipologia di affido è contenuta all'Art. 4 della Legge 4 Maggio 1983 n. 184 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla legge 28 Marzo 2001 n. 149.
- **Affido non consensuale:** viene disposto dal Tribunale per i Minorenni con Decreto di Affidamento giuridico al Servizio che predispone il Progetto Quadro individualizzato.

#### **Art. 4 – b) Tipologie di durata dell'affido**

In merito alla durata si può parlare di:

- **Affido in emergenza:** avvio entro le 24/48h e con durata di norma entro i 45 gg;
- **Affido a breve/medio termine:** di norma entro i 6 mesi e/o con un arco temporale correlato al superamento di difficoltà della famiglia di origine con tempistiche verosimilmente prevedibili;
- **Affido a lungo termine:** di norma fino a 2 anni, eventualmente prorogabili in base alla tipologia di provvedimento vigente e alla specificità della progettualità in atto.



#### **Art. 4 – c) Tipologie di procedure di affido**

E' necessario inoltre distinguere i percorsi di affido in relazione alle diverse procedure da attivare ed alla differente tipologia:

- **affido parentale**: quando il minore viene inserito in una famiglia che ha con lui legami di parentela (entro il IV grado);
- **affido etero familiare**: quando il minore viene inserito in una famiglia che non ha con lui legami di parentela (oppure oltre il IV grado);
- **affido omoculturale** (etero familiare o parentale): quando il minore viene inserito presso una famiglia appartenente alla sua stessa cultura;
- **affido di giovani maggiorenni** (etero familiare): quando si ritiene opportuno proseguire il progetto di affido oltre il 18° anno di età (non oltre il 21°) per completare il cammino educativo e di crescita intrapreso.

#### **Art. 4 – d) Tipologie di modalità organizzative dell'affido**

In merito agli aspetti organizzativi si può parlare di:

- **affido a tempo parziale**: quando il minore rimane nella famiglia affidataria o per una parte della giornata oppure per periodi brevi, ma ripetuti nel tempo (fine settimana o vacanze). In questo caso si prevede un impegno della famiglia affidataria a tempo parziale, ovvero di poche ore al giorno o solo di alcuni giorni alla settimana, per periodi solitamente brevi o in ogni caso ben definiti;
- **affido a tempo pieno**: quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte.
- **affido a “Rischio Giuridico”**: è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui sia stato aperto un procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono del minore che non presenti ancora carattere definitivo (procedura volta a verificare la sussistenza o meno dello stato di adottabilità). In questi casi il minore viene affidato ad una famiglia, con i requisiti per l'eventuale adozione, scelta dal Tribunale stesso.

#### **Art. 5 La famiglia affidataria**

La famiglia affidataria ha diritto ad essere:

- informata e preparata relativamente alle tematiche attinenti l'affidamento familiare;

- accuratamente “abbinata”, ovvero selezionata considerando le caratteristiche del minore da affidare, della sua famiglia di origine e del progetto di affidamento, in termini di compatibilità con le specifiche qualità della famiglia affidataria;
- informata della situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- messa a conoscenza dei contenuti del Progetto Quadro dell'affidamento;
- ascoltata nelle fasi di verifica del Progetto stesso;
- sostenuta dagli Operatori referenti socio-sanitari, nonché da parte dell'Equipe Affidamento (se coinvolta nel progetto);
- tutelata nella propria riservatezza.

La famiglia affidataria è tenuta:

- accettare e rispettare l'individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed istruzione del minore in affidamento, collaborando con i Servizi Socio-Sanitari, nell'ottemperare alle disposizioni, laddove ci sia un provvedimento e, altresì, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Progetto Quadro;
- sostenere ed aiutare il minore a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, secondo le modalità concordate con i Servizi Socio-Sanitari e/o prescritte dall'A.G.;
- collaborare con i genitori e con la famiglia d'origine del minore, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro;
- mantenere il rispetto della privacy ed il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- collaborare con i Servizi Socio-Sanitari territoriali e con l'Equipe Affidamento ( se coinvolta) durante tutto il Progetto di affidamento;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle eventuali occasioni di supporto ed approfondimento proposti dall'Equipe Affidamento (se attivata);
- concorrere nel favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine, secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affidamento;
- attenersi alle indicazioni dei Servizi incaricati, al fine di garantire la continuità relazionale reciproca nei casi di fratelli affidati a nuclei diversi.

Le famiglie che si propongono quali famiglie affidatarie sono tenute a partecipare al percorso di formazione e valutazione previsto dalla Delibera regionale n. 1904/2011 (e successive modifiche ed integrazioni) il quale si articola in:

- Prima informazione (c/o il Servizio Sociale territoriale di riferimento);
- Corso formativo/informativo (organizzato a livello provinciale);
- Percorso strutturato di conoscenza e valutazione della disponibilità (con gli Operatori dell'Equipe Affidato).

### **Art. 6 La Famiglia d'origine**

Il coinvolgimento della famiglia d'origine avverrà con modalità diverse in base alla specifica tipologia di affidamento:

1. Qualora si tratti di **affidamento consensuale**, si prevede che entrambi i genitori sottoscrivano formalmente il loro consenso all'affidamento medesimo.
2. Qualora **l'affidamento sia disposto dall'A.G. e non sia consensuale**, i Servizi Socio-Sanitari si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore, per un sereno svolgimento del progetto.

La famiglia d'origine, salvo diverse prescrizioni dell'A.G. o valutazioni dei Servizi Socio-Sanitari competenti, ha diritto a:

- essere informata sulle finalità del Progetto di affidamento;
- ottenere informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria e, se ritenuto opportuno, conoscere la famiglia affidataria;
- mantenere validi e significativi rapporti con il minore, rimanendo nelle indicazioni inerenti la progettualità predisposta;
- essere sostenuta dai Servizi Socio-Sanitari, con appropriati aiuti ed interventi, al fine di concorrere al superamento delle difficoltà e criticità che hanno determinato la contingente rilevazione dell'inadeguatezza genitoriale, che ha comportato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

Alla famiglia d'origine è richiesto di:

- collaborare con i Servizi Socio-Sanitari e con la famiglia affidataria per una positiva evoluzione del Progetto di affidato;
- attenersi alle eventuali prescrizioni dell'A.G.;

- aderire al Progetto di sostegno e di cura predisposto dai Servizi Socio-Sanitari con l'obiettivo di superare le cause che hanno determinato il collocamento in affido del minore e favorire quindi il suo rientro in famiglia;
- rispettare i limiti e le modalità stabilite per il diritto di visita e modalità relazionale o per l'incontro con il proprio figlio;
- contribuire, in base alle proprie responsabilità e possibilità, alle spese personali del minore.

### **Art. 7 Il minore**

Il minore è protagonista del Progetto di affidamento: in ogni fase deve essere informato, preparato, sostenuto affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al Progetto di affido.

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel corso del procedimento che coinvolge l'A.G., deve essere sentito in sede di udienza il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il minore ha diritto inoltre a mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine, laddove non vi siano motivazioni contrarie, tenuto conto delle disposizioni dell'A.G..

### **Art. 8 Riconoscimento economico dell'impegno degli affidatari**

L'A.S.S.P. si impegna a corrispondere agli affidatari una quota mensile per ogni minore affidato, quale contributo al mantenimento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo familiare accogliente, nell'ambito delle competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio.

Il beneficio economico previsto è erogato con sottoscrizione da parte della famiglia affidataria di un "assunzione di impegno al progetto individualizzato di affidamento familiare" (vedi allegato 3) e di un "Contratto di erogazione della quota affido" (vedi allegato 6) al fine di garantire le prestazioni socio assistenziali e il raggiungimento degli obiettivi del Progetto Quadro di Affidamento familiare.

Nessun rapporto economico diretto deve intercorrere tra la famiglia affidataria e la famiglia d'origine del minore.

Qualora le condizioni economiche della famiglia d'origine (o il minore stesso attraverso il suo patrimonio personale) lo consentano ed il progetto personalizzato lo preveda espressamente, verranno gestite direttamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale tutte le spese straordinarie in relazione ad eventuali esigenze particolari del minore (spese sanitarie non garantite dal SSN, spese odontoiatriche o per ausili, spese per eventuali servizi scolastici a pagamento per motivi legati alla residenza del minore, spese per situazioni particolari e non prevedibili da valutarsi di volta in volta).

Per le spese straordinarie che non vengano coperte dalla famiglia di origine del minore, verranno previsti rimborsi specifici preventivamente autorizzati da parte dell'A.S.S.P. a favore delle famiglie affidatarie.

#### **Art. 8 – a) Quote da riconoscere come contributo economico**

Il contributo economico da riconoscere alla famiglia affidataria viene stabilito annualmente con Determina del Direttore in base alle specifiche esigenze di minori posti in affidato, e non può essere inferiore a quello che viene stabilito da apposita regolamentazione regionale, come previsto al punto 5.2 della Direttiva Regionale n. 1904/11.

La quota minima del beneficio economico è determinata a partire dall'importo base della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti di ogni anno e viene diversificata in riferimento alle varie tipologia di affidato, come segue:

- ***per l'affido etero familiare a tempo pieno di minore di età compresa tra 0 e 17 anni - quota base***;
- ***per l'affido parentale (entro il IV grado) a tempo pieno di minore di età compresa tra 0 e 17 anni***, con progetto del Servizio Sociale, il contributo va definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente. È indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la situazione economica di questi ultimi attraverso l'acquisizione della documentazione reddituale (ISEE). Il contributo economico eventualmente erogato, sarà riconosciuto comunque in misura ridotta rispetto alla quota affidato base prevista per affidato etero familiare - **quota base in misura ridotta**;
- ***per affidato etero familiare oppure affidato parentale che implichi un'elevata intensità di cura, debitamente documentata nel progetto***, in relazione a disabilità, disagio, pregiudizio, collocamento in emergenza, situazioni particolari da valutare di volta in volta - **quota individualizzata (quota base per affidato etero o**

**quota base in misura ridotta per affido parentale con maggiorazione max del + 30% o max del + 50% per gravissime disabilità;**

➤ **per affidamento a tempo parziale - quota base rapportata all'impegno degli affidatari;**

Qualora il progetto di **affido etero familiare** prosegua **oltre il 18° anno di età** l'A.S.S.P. potrebbe estendere il riconoscimento del contributo per l'affido fino al compimento dei 21 anni d'età (ad esempio nei casi in cui rimanesse vigente un provvedimento e/o a seguito di ulteriore valutazione tecnica).

Per quanto concerne la particolare tipologia di affidamento c.d. a **“Rischio Giuridico”** la famiglia affidataria non percepirà il contributo trattasi di tipologia di affido a scopo adottivo, dunque con caratteristiche diverse che presuppongono la realizzazione di un rapporto di filiazione.

### **Art. 9 Conclusione dell'affidamento familiare**

L'affidamento familiare si conclude:

- con Provvedimento dell'A.G. che lo ha disposto;
- con atto del Servizio Sociale, quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
- alla scadenza prevista nel Progetto;
- qualora la famiglia affidataria possa rendersi, nel tempo non più disponibile, o non più idonea, a portare avanti il progetto medesimo.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, i Servizi Socio-Sanitari stabiliscono:

- i termini e i modi del rientro del minore presso la famiglia d'origine;
- oppure l'inserimento dello stesso in una nuova famiglia (o altra tipologia di accoglienza);
- oppure la realizzazione di un percorso di autonomia del minore qualora abbia compiuto i diciotto anni di età.

L'affidamento familiare può, in ogni caso, sempre concludersi anticipatamente nel caso in cui la prosecuzione non sia più corrispondente al superiore interesse del minore.

## **Art. 10 Copertura Assicurativa**

L'ASSP provvede a stipulare una Polizza Assicurativa per eventuali danni provocati a terzi dai minori affidati, nonché per ogni responsabilità civile correlata allo svolgimento delle attività di affidamento e per gli infortuni subiti dal minore in affidamento.

## **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (Decreto Legislativo 196/03). Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

I destinatari del Servizio Affidamento Familiare dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso all'uso dei dati personali, per i fini sopra esposti.

## **Art. 12 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri Atti e Regolamenti dell'Assp.

## **Art. 13 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione del Cda.

### **ALLEGATI:**

### **GLOSSARIO DEI TERMINI UTILIZZATI NEL REGOLAMENTO**

**Autorità Giudiziaria competente:** si intendono fondamentalmente i due organi della Giustizia deputati a stabilire misure di tutela minorile, ovvero il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, ed il Tribunale Ordinario di Ferrara, che opera principalmente tramite l'Ufficio del Giudice Tutelare.

**Minori Stranieri Non Accompagnati:** sono i minori di cittadinanza non italiana che vengono a trovarsi sul territorio dello Stato Italiano privi di alcuna rappresentanza legale (ovvero di un adulto titolato ad occuparsi di loro). Per questi minori la Pubblica Autorità (Servizio Sociale di competenza, Giudice Tutelare, Tribunale per i Minorenni, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale – Ufficio minori stranieri) attivano in emergenza misure volte a garantirne la tutela ed un idoneo percorso evolutivo.

**Progetto Quadro:** si tratta di un documento che contiene il progetto relativo all'affidamento familiare, anche in attuazione delle disposizioni del provvedimento del Tribunale per i minorenni; il Progetto Quadro stabilisce gli obiettivi generali da raggiungere, i tempi della presa in carico, la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle relazioni dei vari soggetti coinvolti (il minore, la famiglia di origine, gli adulti o le comunità accoglienti...).

**Provvedimento ex art. 403 CC:** Provvedimento emesso dall'Ente Locale ai sensi di quanto previsto dall'art. 403 del Codice Civile: *“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”*.

**Responsabilità genitoriale:** I diritti ed i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento ed il diritto di visita [Regolamento Unione Europea n. 2201/2003, così detto Bruxelles II bis]



**ALLEGATO 1 (a cura dell'Assistente Sociale RdC)**



**PROGETTO QUADRO SULL’AFFIDO RELATIVO AL MINORE \_\_\_\_\_**

Il progetto deve contenere:

- motivi dell'affidamento;
- gli obiettivi generali da raggiungere;
- i tempi di svolgimento;
- la responsabilità di ciascun soggetto coinvolto (famiglia d'origine, famiglia affidataria, Servizi psico-sociali referenti);
- i tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti agli affidatari;
- la modalità di relazione tra i vari soggetti coinvolti (il minore, la famiglia di origine, gli adulti accoglienti, il Servizio);
- modi e tempi delle verifiche da parte dei Servizi psico-sociali referenti.

Data \_\_\_\_\_

L'Assistente Sociale RDC

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 2 (a cura dei genitori)**



**CONSENSO ALL’AFFIDO DA PARTE DELLA FAMIGLIA D’ORIGINE  
IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO CONSENSUALE**

I sottoscritti:

padre \_\_\_\_\_

madre \_\_\_\_\_

in qualità di genitori di \_\_\_\_\_

residenti a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_

telef. \_\_\_\_\_,

***acconsentono***

che il/la proprio/a figlio/a \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

venga affidato alla coppia di genitori (famiglia affidataria) individuata dall’A.S.S.P.

dal \_\_\_\_\_

I sottoscritti ***si impegnano*** a mantenere costanti rapporti:

- collaborando con gli Operatori psico-sociali referenti;
- con il/la figlio/a e la famiglia affidataria, tenendo conto delle esigenze del/della minore e rispettando modalità, luoghi e tempi indicati dagli Operatori psico-sociali referenti e/o con quanto prescritto dall’Autorità Giudiziaria.

***Ci impegnamo*** altresì:

- ad autorizzare, in caso di assoluta urgenza, gli affidatari a favorire ogni intervento medico e/o chirurgico necessario al/alla proprio/a figlio/a, segnalando immediatamente la situazione agli Operatori psico-sociali;
- ad accogliere gli opportuni aiuti ed interventi proposti dagli Operatori psico-sociali referenti, al fine del superamento dei problemi che hanno determinato l’inserimento di nostro figlio/a presso il nucleo affidatario;
- a contribuire, secondo le proprie responsabilità e possibilità economiche, alle spese relative al mantenimento del/della proprio/a figlio/a, secondo le valutazioni dell’A.S.S.P.

Data \_\_\_\_\_

**I GENITORI**

il padre \_\_\_\_\_

la madre \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 3 (a cura degli affidatari)



### MODELLO - ASSUNZIONE DI IMPEGNO AL PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE

I sottoscritti \_\_\_\_\_  
residenti a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_  
si **impegnano** ad accogliere presso il proprio nucleo familiare **il minore**  
\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
a decorre dal \_\_\_\_\_ (progetto di affido).

#### Si impegnano altresì a:

- Collaborare con gli Operatori referenti del minore, assicurando il rispetto del progetto di affido predisposto nonché le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Provvedere al mantenimento, alla cura ed all'istruzione del minore in affido;
- Garantire valide condizioni ambientali, affettive e relazionali utili per la maturazione psico-fisica e per la socializzazione del minore, volte al raggiungimento del suo benessere;
- Esercitare adeguatamente le funzioni proprie del ruolo genitoriale che afferiscono agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie;
- Dare tempestiva comunicazione agli Operatori referenti del minore per quanto esula dalle attività ordinarie che richiedono necessariamente autorizzazioni di natura straordinaria;
- Mantenere il rispetto della privacy ed il diritto alla riservatezza circa le informazioni relative alla situazione personale e familiare di origine del minore;
- Sostenere ed aiutare il minore al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, secondo le modalità concordate con gli Operatori referenti e/o prescritte dall'Autorità Giudiziaria, laddove previsto dal progetto di affido;
- Favorire il rientro del minore nella famiglia d'origine secondo gli obiettivi del progetto di affidamento ed in accordo con gli Operatori referenti;
- Attenersi alle indicazioni degli Operatori referenti, al fine di garantire la continuità relazionale reciproca nei casi di fratelli affidati a nuclei diversi;
- Partecipare agli incontri di verifica nonché alle eventuali occasioni di supporto e approfondimento proposte dagli Operatori referenti;
- Utilizzare il contributo economico a sostegno dell'affido erogato dall'Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) per il mantenimento del minore affidato, laddove previsto e corrisposto in base alla normativa e i regolamenti vigenti, senza richiedere e né accettare denaro dalla famiglia di origine del minore in affidamento.

**GLI AFFIDATARI: (1)** \_\_\_\_\_ **L'ASSISTENTE SOCIALE** (per presa visione)

**(2)** \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 4**



Copparo\_\_\_\_\_

Prot. n.

Area Minori  
R.C. AS

ALLA COMUNITA'  
ALLA FAMIGLIA

Oggetto: delega delle funzioni genitoriali per gli atti di ordinaria amministrazione relativi al minore \_\_\_\_\_

Il Responsabile Tecnico dei Servizi Sociali dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona di Copparo, in qualità di Servizio affidatario del minore \_\_\_\_\_(di cui all'oggetto):

- ✓ Visto il decreto \_\_\_\_\_(procedimento n. \_\_\_\_\_Vol. – n. \_\_\_\_\_ Cron), emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data \_\_\_\_\_, che dispone \_\_\_\_\_, prevedendo contestualmente la sua collocazione extrafamiliare in un idoneo contesto educativo;
- ✓ Atteso che, nell'ambito del programma di assistenza, detto minore è collocato con finalità educative e riabilitative presso \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- ✓ Visti gli artt. 3,4,5 della Legge n. 149/2001 e successive modifiche ed integrazioni

**DELEGA**

Gli Operatori della Comunità \_\_\_\_\_/ le SS.LL. in qualità di Affidatari, all'esercizio degli ordinari rapporti con l'Istituzione scolastica e con le Autorità Sanitarie, nell'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione necessari alla gestione della vita quotidiana del citato minore.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI**

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 5



**Unione dei Comuni  
Terre e Fiumi**

Copparo - Berra - Jolanda di Savoia - Tresigallo - Formignana - Ro

Copparo \_\_\_\_\_

Prot. n.

Area Minori  
R.C. AS

ALLA COMUNITA'  
ALLA FAMIGLIA

Oggetto: delega delle funzioni genitoriali per gli atti di ordinaria amministrazione relativi al minore \_\_\_\_\_

Il Tutore, in qualità di Responsabile dell'Area Welfare dell'Unione Terre Fiumi di Copparo, nominato quale Referente per il minore \_\_\_\_\_ (di cui all'oggetto):

- ✓ Visto il decreto \_\_\_\_\_ (procedimento n. \_\_\_\_\_ Vol. – n. \_\_\_\_\_ Cron), emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data \_\_\_\_\_, che dispone \_\_\_\_\_, prevedendo contestualmente la sua collocazione extrafamiliare in un idoneo contesto educativo;
- ✓ Atteso che, nell'ambito del programma di assistenza, detto minore è collocato con finalità educative e riabilitative presso \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_;
- ✓ Visti gli artt. 3,4,5 della Legge n. 149/2001 e successive modifiche ed integrazioni

### DELEGA

Gli Operatori della Comunità \_\_\_\_\_ / le SS.LL. in qualità di Affidatari, all'esercizio degli ordinari rapporti con l'Istituzione scolastica e con le Autorità Sanitarie, nell'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione necessari alla gestione della vita quotidiana del citato minore.

Distinti saluti.

IL TUTORE

\_\_\_\_\_

ALLEGATO 6



**CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLA QUOTA AFFIDO**

I sottoscritti \_\_\_\_\_

In qualità di genitori affidatari

Residenti a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**CI IMPEGNAMO**

a garantire le prestazioni socio-assistenziali nell'ambito del progetto di affido come da "Assunzione di impegno al progetto di affido familiare" già sottoscritto, come da allegato quale parte integrante del presente contratto, secondo gli obiettivi previsti nel Progetto Quadro a favore di:

minore \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Domiciliato a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

**CI IMPEGNAMO INOLTRE A:**

- Comunicare tempestivamente al Servizio Sociale eventuali variazioni nella posizione anagrafica e reddituale del nucleo;
- Produrre documentazione ISEE aggiornata del nucleo e del minore ove richiesto;
- Produrre documentazione aggiornata dei redditi dei minori ove richiesto;
- Ricevere per le prestazioni socio assistenziali di cui sopra la corresponsione della quota di affido di € \_\_\_\_\_ mensile a decorrere dal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e non oltre la scadenza del progetto quadro, al fine di garantire la progettualità definita, alle seguenti modalità:

### MODALITA' DI PAGAMENTO

I sottoscritti \_\_\_\_\_

Residenti a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

In qualità di genitori affidatari, chiediamo che il pagamento della quota mensile di affido approvata come da atto \_\_\_\_\_ avvenga con le modalità sottoindicate:

riscossione diretta presso il Tesoriere dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona – Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di \_\_\_\_\_ Beneficiario/Delegato \_\_\_\_\_

accredito in conto corrente bancario:

- Banca di appoggio \_\_\_\_\_  
Sede o filiale di \_\_\_\_\_

accredito in conto corrente postale:

- Poste Italiane S.p.A. \_\_\_\_\_  
Ufficio di \_\_\_\_\_

\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_

- intestato al/ai Sig./Sigg.i \_\_\_\_\_

Residente/i in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

CF/ \_\_\_\_\_ - CF/ \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

#### Firma

Genitori Affidatari

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Per presa visione

Assistente Sociale Referente

\_\_\_\_\_

#### Per accettazione

La Responsabile Area Amm.va

\_\_\_\_\_